

# **Interventi a favore di bambini con minorazioni sensoriali alla vista o all'udito a. s. 2018/2019**

## **Assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e approvazione delle convenzioni con "Abc" Onlus e "Coop. Irifor"**

### **Determinazione n. 80 del 30/08/2018**

**Approvazione degli schemi di convenzione a favore degli alunni affetti da deficit visivo o uditivo ai sensi dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate per l'anno scolastico 2018/2019.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 82/2018-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 80 DI DATA 30 Agosto 2018

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

Approvazione degli schemi di convenzione a favore degli alunni affetti da deficit visivo o uditivo ai sensi dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate per l'anno scolastico 2018/2019.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00107

Pag 1 di 8

Num. prog. 1 di 40

L'art. 74 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e s.m. "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", prevede al comma 2, lettera c, che la Provincia possa stipulare convenzioni a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, con preminente valore preventivo a partire dalla scuola dell'infanzia.

Risulta necessario affidare il servizio ad organismi operanti sul territorio provinciale in grado di fornire personale qualificato a favore dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019 che presentano minorazioni sensoriali dell'udito e della vista al fine di facilitarne l'integrazione scolastica.

Per le finalità di cui al precedente alinea risultano presenti sul territorio provinciale rispettivamente:

la "Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus" in sigla "Coop. Irifor" relativamente all'offerta di servizi specialistici di sostegno a favore dei bambini affetti da minorazione visiva, l'Associazione "Abbattimento barriere della Comunicazione" in sigla "Abc" Onlus e l'"Ente nazionale per la protezione dei sordi - Sezione provinciale di Trento ONLUS" in sigla "E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS" per quanto riguarda l'offerta di servizi a favore dei bambini affetti da minorazione uditiva, tutte con sede legale a Trento.

L'art. 15 del regolamento emanato con D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, avente ad oggetto i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), dispone al comma 3, l'affidamento diretto del servizio ai soggetti accreditati che ne facciano domanda laddove è ammessa la trattativa privata ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di contratti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009 sono state date disposizioni attuative al D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, individuando i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti destinati ad offrire servizi a favore di bambini con bisogni educativi speciali (BES).

Con propria determinazione n. 48 di data 10 aprile 2009 è stato istituito il registro dei soggetti accreditati che

erogano servizi a favore di bambini con bisogni educativi speciali, organizzato in sezioni secondo i rispettivi ambiti di accreditamento.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009 sono state date disposizioni attuative al D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, individuando i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti destinati ad offrire servizi a favore di bambini con bisogni educativi speciali (BES).

Con propria determinazione n. 48 di data 10 aprile 2009 è stato istituito il registro dei soggetti accreditati che erogano servizi a favore di bambini con bisogni educativi speciali, organizzato in sezioni secondo i rispettivi ambiti di accreditamento.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 49 di data 29 giugno 2016 è stato aggiornato il registro dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali dal quale risulta che:

- la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus è iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e comunicazione", sottoarticolazione B1)

"Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali della vista";

- l'Associazione "Abbattimento barriere della Comunicazione" in sigla "Abc" Onlus è

iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e RIFERIMENTO : 2018-S167-00107

Pag 2 di 8

Num. prog. 2 di 40

comunicazione", sottoarticolazione B2) "Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell'udito";

- l'"Ente nazionale per la protezione dei sordi - Sezione provinciale di Trento ONLUS" in sigla "E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS" è iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e comunicazione", sottoarticolazione B2)

"Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell'udito";

Tali iscrizioni sono state aggiornate con determinazione n. 18 del 24 luglio 2017 del Dirigente generale del Dipartimento della conoscenza.

Rilevato che in base alle premesse di cui sopra, ricorrono gli estremi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera b ter) e comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. che consentono di concludere il contratto mediante trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo, in quanto l'attività sopra descritta è affidato ai soggetti accreditati.

Tenuto conto che l'Associazione "Abbattimento barriere della Comunicazione" in sigla "Abc"

Onlus e la "Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus" in sigla "Coop. Irifor" hanno realizzato, negli anni scolastici scorsi gli interventi di facilitazione della comunicazione per bambini affetti da minorazioni rispettivamente dell'udito e della vista garantendo professionalità adeguate.

Considerata la necessità di allineare l'intervento scolastico all'approccio terapeutico già intrapreso dalla famiglia con "Abc" Onlus che ne motiva la scelta rispetto all'"E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS". Si procede pertanto con il presente provvedimento ad approvare per l'assegnazione di personale qualificato a favore di bambini con bisogni educativi speciali frequentanti le scuole dell'infanzia:

- uno schema di convenzione con la "Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus" in sigla "Coop. Irifor";

- uno schema di convenzione con l'Associazione "Abbattimento barriere della Comunicazione" in sigla "Abc" Onlus.

Analoghe convenzioni saranno predisposte per le scuole dell'infanzia equiparate tra "Abc" Onlus e "Coop. Irifor" e gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate o le Associazioni di cui all'art.

48, comma 8, della L.p n. 13/77.

In relazione alle richieste pervenute dalle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate si ritiene di autorizzare le medesime ad utilizzare personale qualificato secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto che l'attività degli Enti interessati è richiesta per l'anno scolastico 2018/2019 che inizia il 3 settembre 2018 e termina il 29 giugno 2019, salvo le diverse aperture delle scuole a calendario speciale (aperture nei mesi di luglio e agosto) nel rispetto comunque del periodo di durata di dieci mesi dell'attività didattica, si rende necessario precisare che le attività inizieranno dal giorno 3 settembre 2018 anche nelle more della stipula della convenzione, inserendo tale disposizione nell'art.

6 "Durata e recesso" dello schema di convenzione stesso.

L'attività è svolta nel limite massimo di 1100 (millecento) ore a bambino per l'anno scolastico 2018/2019. Il monte ore così previsto è da intendersi nella misura massima di 1000 (mille) ore dedicate alla proposta didattica diretta al bambino e nel limite massimo di 100 (cento) ore da destinare a impegni correlati alla stessa; all'interno di tale monte ore 10 (dieci) ore vengono destinate a specifiche attività promosse dalla struttura provinciale competente con funzione di supporto pedagogico volte a migliorare la qualità del progetto di inclusione scolastica.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00107

Pag 3 di 8

Num. prog. 3 di 40

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, riguardante le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai servizi oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti codici CIG:

- Convenzione Coop. Irifor per euro 201.600,00 codice CIG 7604670435, il citato codice è inserito nello schema di convenzioni all'art. 10 " Tracciabilità dei flussi finanziari".

- Convenzione Abc Onlus per euro 25.830,00 codice CIG Z5B24AF9AD, il citato codice è inserito nello schema di convenzioni all'art. 10 " Tracciabilità dei flussi finanziari".

Considerato che i finanziamenti erogati sono soggetti alle norme del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Rilevato che le certificazioni antimafia dovranno essere acquisite, come previsto dagli artt. 87 e 90 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente mediante consultazione della BDNA da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati e rilevato che dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), disciplinata dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 e realizzata per informatizzare il rilascio delle certificazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ad Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici ed Aziende vigilate dallo Stato.

Si rileva che è stata inviata la richiesta di informativa antimafia per la "Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus", ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, consultando la Banca dati nazionale tramite l'applicativo SI.CE.ANT.(Sistema Certificazione Antimafia) con prot. n.

PR\_TNUTG\_Ingresso\_0049434\_20180830 in data 30 agosto 2018.

Vista l'urgenza di dover assicurare per l'inizio dell'anno scolastico, previsto per il 3 settembre 2018, l'attivazione dei servizi di supporto ai bambini affetti da disturbi visivi gravi nelle scuole dell'infanzia provinciali, si dispone di approvare lo schema di convenzione con la "Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus" in sigla "Coop. Irifor" sotto condizione risolutiva della presentazione e del positivo controllo dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D Lgs 159/2011, nel caso la stessa non venga rilasciata in tempo utile; il mancato rilascio delle informazioni antimafia comporterà la recessione dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.

Per quanto riguarda i costi derivanti dall'utilizzo di personale facilitatore per l'a.s. 2018/2019 a favore di bambini con deficit visivo o uditivo autorizzate con il presente provvedimento, previsti nello specifico in euro 31,50 onnicomprensivi lordi per ogni ora di prestazione per tutta la durata del contratto e per un massimo di 1100 ore a bambino da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, saranno coperti in relazione alle scuole dell'infanzia provinciali con le disponibilità del capitolo 259600/002 dell'esercizio finanziario 2018 e dell'esercizio finanziario 2019 e per le scuole dell'infanzia equiparate con le disponibilità del fondo di riserva di cui al punto 26 del dispositivo della deliberazione n. 1000 di data 15 giugno 2018 di adozione del Programma annuale per l'anno scolastico 2018/2019.

Considerato che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 stabilendo i dati che ogni provvedimento di concessione di contributi deve riportare, è necessario precisare quanto segue:

RIFERIMENTO : 2018-S167-00107

Pag 4 di 8

Num. prog. 4 di 40

a) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario della spesa di cui al presente provvedimento d'importo pari ad euro 201.600,00 onnicomprensivi è: "Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - ONLUS", codice fiscale n. 02085130223, con sede in Trento, Via della Malvasia n. 15;

b) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario della spesa di cui al presente provvedimento d'importo pari ad euro 25.830,00 onnicomprensivi è: "Abc" Onlus, codice fiscale n. 96077340220, con sede in Trento, Via Luigi Caneppele n. 55;

c) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo sono rispettivamente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado e il dott. Roberto Ceccato, Dirigente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado.

Si demanda all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti gli atti conseguenti all'adozione della presente determinazione che potrà apportare le modifiche di carattere non sostanziale ai testi degli articoli come ritenuti necessari.

Vista la deliberazione n. 706 del 27 aprile 2018, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020. Preso atto in particolare delle disposizioni dell'art. 37 del Capo VI della Parte Prima-Sezione VI, si attesta che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi.

Ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- vista la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm.ii.;

- vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. e da ultimo con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

- visto l'art. 15 del Regolamento emanato con D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.;

- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- visto il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 di data 15 giugno 2018;

- viste le proprie determinazioni citate in premessa;

- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

**DETERMINA**

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus

codice fiscale n. 02085130223 con sede in Trento, Via della Malvasia n. 15,

e all'Associazione "Abbattimento barriere della Comunicazione" codice fiscale n.

96077340220, con sede in Trento, Via Luigi Caneppele n. 55, la realizzazione degli interventi a favore di

bambini con minorazioni sensoriali alla vista o all'udito attraverso l'assegnazione di personale facilitatore alla comunicazione e all'integrazione scolastica presso le scuole dell'infanzia provinciali per il numero di ore annue indicato nell'Allegato 1)

parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**RIFERIMENTO : 2018-S167-00107**

Pag 5 di 8

Num. prog. 5 di 40

2. di approvare gli allegati schemi di Convenzione - Allegati 2, e 3, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, da stipulare tra la Provincia autonoma di Trento,

"Abc" Onlus e "Coop. Irifor" al fine di svolgere attività di facilitazione didattica a favore di bambini affetti da specifiche disabilità nell'anno scolastico 2018/2019 nelle scuole dell'infanzia provinciali;

3. di procedere alla stipula delle Convenzioni di cui al precedente punto 1) ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, dando atto che essa è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti

dalla normativa vigente;

4. di demandare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti la stipulazione dei contratti autorizzando le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni non sostanziali ai testi approvati, nonché la cauzione definitiva da richiedere alla Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus e all'Associazione "Abbattimento barriere della Comunicazione" pari al 10% dell'importo del presente affidamento, come previsto dall'art. 31, comma 4) della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 5) del medesimo articolo e s.m. ed i. e in conformità alle direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998;

5. di dare atto che i contratti di cui al punto 1) hanno validità dall'inizio dell'attività didattica del 3 settembre 2018 nelle more dalla stipula dei contratti stessi e hanno durata per l'anno scolastico 2018/2019 che inizia il 3 settembre 2018 e termina il 29 giugno 2019, salvo le diverse aperture delle scuole a calendario speciale (aperture nei mesi di luglio e agosto) nel rispetto comunque del periodo di durata di dieci mesi dell'attività didattica;

6. di dare atto che per la realizzazione dell'attività di cui al punto 1) è attribuito il codice come riportato all'art. 10 " Tracciabilità dei flussi finanziari" degli schemi di convenzione:

- Convenzione Coop. Irifor codice CIG 7604670435;

- Convenzione Abc Onlus codice CIG Z5B24AF9AD;

7. di dare atto che è stata inviata la richiesta di informativa antimafia per la "Cooperativa sociale Irifor del Trentino Onlus", ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.

159, tramite la Banca dati nazionale di cui all'applicativo SI.CE.ANT. (Sistema Certificazione Antimafia) - vedi prot. n. PR\_TNUTG\_Ingresso\_0049434\_20180830 in data 30 agosto 2018, e che, qualora non venga rilasciata in tempo utile, il relativo contratto viene stipulato, sotto condizione risolutiva, per motivi di urgenza come indicato in premessa;

8. di stabilire che qualora la documentazione prevista dalla normativa antimafia per la "Coop. Irifor", attesti la sussistenza di cause di sospensione, di divieto e di decadenza di cui all'art.

67 del D. Lgs 159/2011 o emerga un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84,

comma 4, si provvederà alla recessione dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;

9. di dare atto che analoghe convenzioni saranno predisposte per le scuole dell'infanzia equiparate tra la "Coop. Irifor" e l'"Abc" Onlus e gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate o le Associazioni di cui all'art. 48, comma 8, della L.p n. 13/77 e ss.mm.;

10. di dare atto che la spesa a carico della PAT è pari a complessivi euro 371.070,00 come riportata nell'Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

RIFERIMENTO : 2018-S167-00107

Pag 6 di 8

Num. prog. 6 di 40

cui si fa fronte come di seguito indicato, ai sensi dell'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs.

118/2011:

- per la "Coop. Irifor", in relazione al personale facilitatore presso le scuole dell'infanzia provinciali, per euro 201.600,00, impegnando euro 80.640,00 al capitolo di bilancio 259600/002 dell'esercizio finanziario 2018 ed euro 120.960,00 al capitolo di bilancio 259600/002 dell'esercizio finanziario 2019;

- per l'ABC, in relazione al personale facilitatore presso le scuole dell'infanzia provinciali,

per euro 25.830,00, impegnando euro 10.332,00 al capitolo di bilancio 259600/002 dell'esercizio finanziario 2018 ed euro 15.498,00 al capitolo di bilancio 259600/002 dell'esercizio finanziario 2019;

- per le assegnazioni agli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate, in relazione al personale facilitatore, impegnando euro 143.640,00 sul capitolo 250550/001

dell'esercizio finanziario 2018 (prenotazione n. 2013253-001) di cui al punto 26 del dispositivo della deliberazione n. 1000 di data 15 giugno 2018 relativo al fondo di riserva, la cui disponibilità residua dopo l'assunzione del presente provvedimento è pari a euro 12.106.001,00;

11. di dare atto che l'esigibilità della spesa è coerente con l'imputazione della stessa;

12. di liquidare la spesa di cui al precedente punto 9) nel seguente modo:

- alla "Coop. Irifor" e a "AbC" Onlus secondo le modalità previste all'art. 4 degli schemi di convenzione allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;  
- agli Enti Gestori delle scuole dell'infanzia equiparate ad esecutività del presente provvedimento, e comunque in base alle disponibilità di cassa del Servizio, secondo quanto indicato al punto 28 del dispositivo della deliberazione n. 1000 del 15 giugno 2018;

13. di pubblicare il presente provvedimento e gli Allegati 1), 2) e 3), che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, sul sito internet istituzionale della Provincia ai sensi dell'art. 31 bis della L.P. 23/1992.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00107

Pag 7 di 8 MP

Num. prog. 7 di 40

001 Allegato 1) Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia a.s. 2018/2019

002 Allegato 2) Convenzione IRIFOR

003 Allegato 3) Convenzione ABC ONLUS

Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2018-S167-00107

Pag 8 di 8

Num. prog. 8 di 40

Allegato parte integrante Allegato 1) Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia a.s. 2018/2019

Allegato 1) Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia a.s. 2018/2019

Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia equiparate a.s. 2018/2019

Ente Denominazione completa sc. equiparate Comune Cod. fiscale Codice SAP ASSOCIAZIONE n. unità

TOTALE

ORE ANNO

SCOLASTICO

(riconosciute a 31,5

euro orarie omnicomprensive) (\*)

IMPEGNI 2018

Co.E.S.I. SCUOLA MATERNA DON GIOVANNI FAILONI TIONE DI TRENTO 86000010222 1012578

A.b.C. 1 1.100 E 34.650,00

Co.E.S.I. ASILO INFANTILE DI LIZZANA LIZZANA-ROVERETO 85003110229 1013288 I.RI.FO.R 1

1.100 E 34.650,00

FPSM ASILO INFANTILE GIOBATTA E ROSA RIOLFATTI VILLA LAGARINA 85003770220

1013298 I.RI.FO.R 1 1.100 E 34.650,00

FPSM SCUOLA MATERNA DI MEZZOLOMBARDO MEZZOLOMBARDO 80011770221 1012061

I.RI.FO.R 1 900 E 28.350,00

FPSM SCUOLA MATERNA PIETRO PEDROTTI TRENTO 80011250224 1012242 I.RI.FO.R 1 360 E

11.340,00

5 4.560 E 143.640,00

Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia provinciali a.s. 2018/2019

ASSOCIAZION

E

Denominazione breve sc. provinciali n. unità

TOTALE

ORE ANNO

SCOLASTICO

(\*)

Oneri derivanti (h annue previste x31,5

euro orarie omnicomprensive)

IMPEGNI 2018 IMPEGNI 2019

LIQUIDAZIONE I

RATA

LIQUIDAZIONE II

RATA TOTALE 2018

LIQUIDAZIONE III

RATA SALDO TOTALE 2019

I.RI.FO.R Dro 1 1.100 E 34.650,00 E 13.860,00 E 20.790,00 E 10.395,00 E 3.465,00 E 13.860,00 E 13.860,00 E 6.930,00 E 20.790,00

I.RI.FO.R Brione 1 1.100 E 34.650,00 E 13.860,00 E 20.790,00 E 10.395,00 E 3.465,00 E 13.860,00 E 13.860,00 E 6.930,00 E 20.790,00

I.RI.FO.R Rovere' della Luna 1 1.100 E 34.650,00 E 13.860,00 E 20.790,00 E 10.395,00 E 3.465,00 E 13.860,00 E 13.860,00 E 6.930,00 E 20.790,00

I.RI.FO.R S.Martino 1 1.100 E 34.650,00 E 13.860,00 E 20.790,00 E 10.395,00 E 3.465,00 E 13.860,00 E 13.860,00 E 6.930,00 E 20.790,00

I.RI.FO.R Gardolo Paludi "Biancaneve" 1 900 E 28.350,00 E 11.340,00 E 17.010,00 E 8.505,00 E 2.835,00 E 11.340,00 E 11.340,00 E 5.670,00 E 17.010,00

I.RI.FO.R DATO STIMATO NON ANCORA INDIVIDUATO 1 1.100 E 34.650,00 E 13.860,00 E 20.790,00 E 10.395,00 E 3.465,00 E 13.860,00 E 13.860,00 E 6.930,00 E 20.790,00

6 6.400 E 201.600,00 E 80.640,00 E 120.960,00 E 60.480,00 E 20.160,00 E 80.640,00 E 80.640,00 E 40.320,00 E 120.960,00

A.b.C. Lavarone-Chiesa 1 820 E 25.830,00 E 10.332,00 E 15.498,00 E 7.749,00 E 2.583,00 E 10.332,00 E 10.332,00 E 5.166,00 E 15.498,00

7 7.220 E 227.430,00 E 90.972,00 E 136.458,00 E 68.229,00 E 22.743,00 E 90.972,00 E 90.972,00 E 45.486,00 E 136.458,00

(\*) di cui massimo 100 ore impegni correlati attività didattica (di cui 10 ore supporto pedagogico)

Totale complessivo Totale I.RI.FO.R

Pag. 1 di 1 All. 001 - -

Num. prog. 9 di 40

1

Allegato 2) Convenzione IRIFOR

Contratto per l'attivazione in sede educativo-didattica dei servizi di supporto a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale in deficit visivo Tra le parti PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", con sede in Trento,

Piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- Roberto Ceccato, nato a Trento il 15 agosto 1961, che interviene e agisce nella sua qualità di dirigente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P.

26 marzo 1998 n.6-78 leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 19 giugno 1998;

e COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENTO ONLUS, di seguito denominato "COOP.

IRIFOR, con sede in Trento, Via della Malvasia n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n.

02085130223, rappresentata da:

- Fernando Cioffi, nato a Gallarate (VA) il 28 maggio 1940, residente in Via Tullio Odorizzi, n. 63

Trento (TN), che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della suddetta "Cooperativa";

si stipula il seguente contratto.

ART. 1

(Oggetto del contratto)

Formano oggetto del presente contratto i servizi specialistici di sostegno a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale affetti da minorazione visiva grave ai sensi della legge n. 138/2001 e come previsti dall'articolo 74 della legge provinciale n. 5 del 2006 e relativo regolamento di attuazione. In tale contesto la Provincia affida alla "COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL

TRENTINO", di seguito denominata anche COOP. IRIFOR, che accetta, l'attivazione di servizi di supporto personalizzati denominati "Servizi di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica" finalizzati all'attività di facilitazione educativo-didattica a favore di bambini della scuola dell'infanzia affetti da specifiche disabilità.

ART. 2

(Destinatari dell'intervento)

L'intervento è rivolto ai bambini iscritti a scuole dell'infanzia provinciali affetti da minorazione visiva grave come indicata all'art.1 e documentata mediante dichiarazione medico-specialistica dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per i quali l'intervento sia stato riconosciuto e autorizzato dalla Provincia sulla base di esplicita richiesta del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola di iscrizione del bambino in accordo con la famiglia e con la COOP.IRIFOR.

ART. 3

(Facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica)

Num. prog. 10 di 40

2

La facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica persegue le seguenti finalità:

- 1) facilitare e incoraggiare la comunicazione con i pari e con gli adulti di riferimento, per favorire il massimo accesso alle opportunità del contesto educativo- didattico in cui i bambini sono inseriti;
- 2) sostenere le esperienze cognitive e sociali e di autonomia dei bambini anche attraverso la costruzione di percorsi ad hoc per facilitare l'apprendimento di strategie utili a stimolare i sensi vicarianti del bambino;
- 3) collaborare all'elaborazione del piano educativo individualizzato in favore del bambino e di eventuali altri documenti previsti dall'organizzazione della scuola nell'ambito della complessiva attività di progettazione educativo- didattica;
- 4) collaborare con gli insegnanti e il Gruppo di lavoro interdisciplinare istituito in favore del bambino nella predisposizione di materiali e attività a supporto del piano di lavoro individuale e, più in generale, della promozione di capacità e competenze riferite ai diversi ambiti dello sviluppo;
- 5) collaborare alla realizzazione della continuità dei progetti educativo-didattici, anche nel raccordo tra ordini scolastici; nel caso di bambini pluriminorati e previa valutazione effettuata in sede di Gruppo di lavoro interdisciplinare di necessità correlate al mantenimento dei sufficienti livelli di autonomia e delle acquisizioni raggiunte, la continuità dell'intervento può essere assicurata anche a domicilio su formale disposizione del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con COOP. IRIFOR;
- 6) supportare il bambino nelle attività programmate a livello scolastico sia all'interno che all'esterno della scuola necessarie a promuovere il benessere globale del bambino;
- 7) partecipare agli incontri scolastici programmati con le famiglie di carattere generale per la presentazione del progetto e di quelli che si rendono necessari in corso d'anno e agli impegni correlati al mantenimento di adeguati livelli di raccordo per la realizzazione del progetto educativo individualizzato.

La funzione è assicurata da personale della COOP. IRIFOR in possesso dei titoli previsti dalle disposizioni per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009.

L'attività è svolta nel limite massimo di 1100 (millecento) ore a bambino per l'anno scolastico 2018/2019 (duemiladiciotto-duemiladiciannove), inteso dal 3 settembre 2018 (tre settembre duemiladiciotto) al 29 giugno 2019 (ventinove giugno duemiladiciannove) salvo le diverse aperture delle scuole a calendario speciale (aperture nei mesi di luglio e agosto) nel rispetto del periodo di durata di dieci mesi dell'attività didattica. Il monte ore così previsto è da intendersi nella misura massima di 1000 (mille) ore dedicate alla proposta didattica diretta al bambino e nel limite massimo di 100 (cento) ore da destinare a impegni correlati alla stessa; all'interno di tale monte ore 10 (dieci)

ore vengono destinate a specifiche attività promosse dalla struttura provinciale competente con funzione di supporto pedagogico volte a migliorare la qualità del progetto di inclusione scolastica.

Durante il servizio, il personale messo a disposizione della COOP. IRIFOR fa riferimento, d'intesa con COOP. IRIFOR medesima, al Coordinatore pedagogico della scuola interessata per quanto attiene la presenza in sede, l'intervento educativo/didattico nella sua globalità, la collaborazione interna, nonché la partecipazione alle attività promosse dalla scuola di specifico interesse del bambino seguito.

In caso di assenza del bambino entro i quindici giorni lavorativi, il facilitatore è tenuto a fornire la prestazione professionale in sede scolastica preparando i materiali e ogni altra documentazione e Num. prog.

11 di 40

3

ausilio finalizzati sia alla realizzazione del piano di lavoro individualizzato in favore del bambino che all'attuazione del più ampio processo di integrazione riguardante il contesto scolastico nella sua interezza. Per

un periodo di assenza del bambino prolungato oltre i quindici giorni lavorativi, e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 3 punto 5), potrà essere valutata l'attuazione di interventi a domicilio affidati al facilitatore sulla base di un progetto personalizzato preventivamente definito nel Gruppo di lavoro interdisciplinare, su incarico del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con la COOP. IRIFOR e tutte le componenti interessate.

In caso di assenza del facilitatore, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque prima dell'inizio dell'attività scolastica al Coordinatore pedagogico e alla scuola di riferimento. La Cooperativa è tenuta, in caso di assenza del facilitatore superiore alla settimana, a garantirne la sostituzione, fatta salva diversa valutazione operata sulla base del caso specifico congiuntamente tra la Cooperativa, il Coordinatore pedagogico e la famiglia.

La presenza del facilitatore durante il momento del pasto è conteggiata nelle ore assegnate solo se espressamente prevista dal piano educativo individualizzato. In tal caso, il costo mensa del facilitatore è a carico della Provincia con modalità analoghe a quelle applicate al personale della scuola.

In caso di partecipazione a specifiche attività programmate, la cui attuazione è prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi di istruzione e altro) e sulla base di un progetto coerente con le linee del P.E.I., l'organizzazione e le spese per gli spostamenti sono regolate in analogia al restante personale della scuola.

Il corrispettivo per l'attività di facilitazione viene determinato in euro 31,50 (trentuno/50) onnicomprensivi lordi per ogni ora di prestazione per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualunque onere, diretto o accessorio, che concorra alla formazione del costo del personale. Il suddetto corrispettivo orario si intende riferito all'attività prestata direttamente al bambino, in compresenza in sezione o in percorsi individualizzati, ed alla partecipazione all'attività di programmazione e a tutti i momenti funzionali all'integrazione scolastica.

In relazione agli oneri della sicurezza e ai rischi di interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si è valutata l'assenza degli stessi in quanto, essendo l'attività oggetto del presente contratto di natura intellettuale, non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) ai sensi del comma 3 bis, dello stesso articolo 26.

Si fa obbligo alla COOP. IRIFOR di osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, dando atto della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

#### ART. 4

(Modalità di pagamento)

Il pagamento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto sarà effettuato con le seguenti modalità. Per l'attività di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica (art. 3) su presentazione di specifica fattura valida ai fini fiscali prodotta in formato elettronico e riportante il codice IPA OUG4Y7 nel rispetto delle seguenti scadenze:

Num. prog. 12 di 40

4

1. prima rata entro ottobre 2018 (duemiladiciotto) corrispondente al 30% (trenta per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2018/2019 (duemiladiciottoduemiladiciannove);
2. seconda rata entro dicembre 2018 (duemiladiciotto) corrispondente al 10% (dieci per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2018/2019 (duemiladiciottoduemiladiciannove);
3. terza rata entro marzo 2019 (duemiladiciannove) corrispondente al 40% (quaranta per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2018/2019 (duemiladiciottoduemiladiciannove);
4. quarta rata a conguaglio subordinatamente alla presentazione della dichiarazione da parte della COOP.IRIFOR delle prestazioni orarie effettuate presso le scuole nell'anno scolastico 2018/2019 (duemiladiciotto-duemiladiciannove), controfirmata dai Coordinatori pedagogici di riferimento.

Il termine massimo per la liquidazione delle note e delle fatture è fissato in 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, salvo i tempi richiesti per la verifica del DURC e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente.

#### ART. 5

(Definizione controversie)

Le violazioni riscontrate da una delle due parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione verrà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti dei quali il primo nominato dalla Provincia, il secondo dalla COOP. IRIFOR e il terzo nominato di comune accordo.

#### ART. 6

(Durata e recesso)

Il presente contratto ha effetto dalla data di stipulazione, e comunque per l'attività riguardante l'anno scolastico 2018-2019 (duemiladiciotto-duemiladiciannove) inteso dal 3 settembre 2018 (tre settembre duemiladiciotto) al 29 giugno 2019 (ventinove giugno duemiladiciannove) salvo le diverse aperture delle scuole a calendario speciale (aperture nei mesi di luglio e agosto) nel rispetto del periodo di durata di dieci mesi dell'attività didattica.

Si da atto che la presente convenzione ha effetto dal giorno 03.09.2018 (tre settembre duemiladiciotto), anche nelle more della stipula.

Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, purché comunichino alla controparte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale volontà con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Nel caso di recesso da parte dell'Ente, lo stesso dovrà garantire la prosecuzione delle attività per lo svolgimento delle attività e servizi fino all'individuazione del nuovo fornitore.

La Provincia si riserva il diritto di recesso senza preavviso prima dello scadere del termine stabilito nel caso di gravi mancanze o inadempienze dell'Ente senza che lo stesso possa vantare titoli o alcun compenso o risarcimento.

#### ART. 7

(Responsabilità verso terzi)

Num. prog. 13 di 40

5

Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, purché non direttamente imputabili alla Provincia, fa carico alla COOP. IRIFOR.

#### ART. 8

(Dovere di riservatezza)

Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, le parti convengono sul reciproco impegno di riservatezza rispetto ai dati e alle informazioni concernenti le attività di cui al presente contratto.

#### ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. La COOP. IRIFOR è nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il rapporto è disciplinato con specifico contratto di nomina predisposto dalla Provincia autonoma di Trento, allegato alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa.

2. I dati concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della stessa vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei soggetti firmatari.

#### ART. 10

(Cauzione)

La COOP. IRIFOR ha costituito la cauzione di Euro \_\_\_\_\_ prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_.

#### ART. 11

(Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

La COOP. IRIFOR, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La COOP. IRIFOR deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la

Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n.

(...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento."

Num. prog. 14 di 40

6

La COOP. IRIFOR deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La COOP. IRIFOR si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra la COOP. IRIFOR ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3

della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA

attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. La COOP. IRIFOR

comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la COOP. IRIFOR deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n.

7604670435.

ART. 12

(Disposizioni anticorruzione)

La COOP. IRIFOR, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima COOP. IRIFOR nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La COOP. IRIFOR, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

La COOP. IRIFOR dichiara che l'Amministrazione le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. La COOP. IRIFOR si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Num. prog. 15 di 40

7

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato,

contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del previgente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 24, comma 2, del Piano di Prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 del 27 aprile 2018, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

La COOP. IRIFOR si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### ART. 13

(Obblighi in materia di legalità)

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la COOP. IRIFOR si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

La COOP. IRIFOR inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.".

#### ART. 14

(Condizione risolutiva)

La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La Provincia Autonoma di Trento, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà il contratto in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4.

#### ART. 15

(Adempimenti fiscali)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto di appalto sono a carico della Cooperativa Sociale "COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENTO",

Num. prog. 16 di 40

8

mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sulla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, destinataria della prestazione.

2. La Cooperativa Sociale "COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENTO" è un ente del Terzo settore, pur risultando ancora una ONLUS, ai sensi del combinato disposto, rispettivamente, dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e ai sensi dell'art. 102, comma 2, lettera a) e dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

3. Il presente contratto, essendo posto in essere da un ente del Terzo settore, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. e ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, Parte Seconda, allegata al citato D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

Letto, accettato e sottoscritto.

COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR  
DEL TRENTINO ONLUS

Il Presidente - Sig. Fernando Cioffi -

Il Dirigente del Servizio infanzia e Istruzione del primo grado - dott. Roberto Ceccato -

Sottoscrizione separata, eseguita mediante ulteriore firma digitale, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, per la specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare all'art. 5 (Definizione controversie) e art. 6 (Durata e recesso).

COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR  
DEL TRENTINO ONLUS

Il Presidente - Sig. Fernando Cioffi -

Il Dirigente del Servizio infanzia e Istruzione del primo grado - dott. Roberto Ceccato -

Num. prog. 17 di 40

9

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, codice fiscale n.

0337460224, rappresentata dal dott. Roberto Ceccato, nato a Trento il 15 agosto 1961, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado, che interviene e agisce in nome e per conto della Provincia autonoma di Trento - Titolare del trattamento di dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza;

e "COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENTINO ONLUS", con sede in Trento, Via della Malvasia n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n.02085130223, rappresentata dal sig.

Fernando Cioffi, nato a Gallarate (VA), il 28 maggio 1940, residente in Via Tullio Odorizzi, n.

63 Trento (TN), che interviene e agisce in qualità di Presidente e legale rappresentante della suddetta "Cooperativa"

di seguito, congiuntamente, le "Parti".

Premesso che:

- tra la Provincia autonoma di Trento e la "COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL

TRENTINO ONLUS" di seguito denominata anche COOP. IRIFOR intercorre un contratto per l'attivazione di servizi specialistici di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica personalizzati a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale affetti da minorazione visiva grave ai sensi della legge n. 138/2001 e come previsti dall'articolo

**... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...**